

Avv. Andrea Orefice
Avv. Angelo Caputo
Viale Gramsci n. 23 - 80122 - Napoli
C.so Umberto I n. 518 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081/666194 - 081/5223698 – Fax 081/19020072

**AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN
ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TAR LAZIO – SEDE DI ROMA –
SEZIONE SECONDA QUATER CON ORDINANZA N. 6637/2022 PUBBLICATA IL
26.10.2022 IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. N. 9493/2022**

1. Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero registro generale del ricorso:

Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Quater, Giudizio R.G. 9493/2022.

2. Denominazione della ricorrente:

Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli, P.IVA 01387990631, con sede in Napoli alla via Pirro Ligorio n. 20, in persona del legale rapp.te sig. Marcello Di Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 5.04.1948 e ivi residente alla via Giuseppe Bonito n. 29, C.F. DVNMCL48D05F839F.

3. Indicazione delle parti intime:

Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

4. Estremi dei provvedimenti impugnati:

A) Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 413 del 23.06.2022, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse e di quelle non ammesse per l'accesso al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e nel verbale n. 4 del 15 giugno 2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla ricorrente e il progetto da essa proposto non sono stati ammessi al finanziamento;

B) verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 4/22 del 15 giugno 2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli non è stata ammessa al finanziamento FUS in quanto ha conseguito 8 punti e dunque non ha raggiunto la soglia minima di ammissibilità di 10 punti;

C) scheda allegata al verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 4/22 del 15 giugno 2022, nella quale è riportato un punteggio assegnato alla Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli pari a complessivi 8 punti, così suddivisi:

Sub-criterio

Punteggio

- Qualità della direzione artistica	2.00
- Qualità professionale del personale artistico	1.00
- Qualità artistica del progetto	0.50
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1.00
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50
- Partecipazione a festival	0.50
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
<u>TOTALE PUNTI</u>	8;

D) ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento:

D.1) verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e alle relative schede allegate;

D.2) decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FSU ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito "Danza", ha stabilito nell'allegato B i punteggi massimi per ciascun criterio;

D.3) decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, con il quale sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria "*art. Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza*" ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12 luglio 2022;

D.4) verbale della Commissione Consultiva per la danza n.6/22 del 12 luglio 2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegate al verbale medesimo;

5. indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato.

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 25 comma 1 Organismi di produzione della danza "prime istanze triennali"*”, per il quale ha partecipato la ricorrente:

Soggetto - sede legale

1. Associazione Arabesque (Via Riviera Volturmo, 4-6, 81043 CAPUA);
2. DaNzA APS (Via Toscana, 215/3, 40141 BOLOGNA);
3. C&C (via Poggio, 1, 40064 Ozzano dell'Emilia BO);
4. Nuovo Balletto Classico Società Cooperativa (Via Gian Lorenzo Bernini, 17, 42124 Reggio Emilia);
5. Compagnia Bellanda associazione ETS (Via Udine76, 34071 Cormons);
6. Mandala Dance Company (Via Nevada, 5, 00055 Ladispoli (RM));
7. Ass. Culturale Chiasma (via Giuseppe Veronese, 51, 00146 Roma);
8. Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio (Via Gabrino Fondulo, 49/51, 00176 Roma)
9. MPTREPROJECT (Viale Angelico, 67, 00195 Roma)
10. Roma City Ballet Company Società Consortile a r.l. (Via Tarò 25, 00199 Roma)
11. Associazione L'Altra (Via Giovanni Paisiello, 4, 20131 Milano);
12. Associazione Sanpapié (via Luigi Caroli, 1, 20128 Milano);
13. Associazione Culturale CodedUomo (Via Luigi Tarino, 11, 10124 Torino);
14. S'ALA PRODUZIONE (via Asproni, 17, 07100 Sassari);
15. Associazione Culturale Balletto di Firenze (Via Gaetano Milanese, 63, 50134 Firenze);
16. Opus Ballet (via Ugo Foscolo, 6, 50124 Firenze);
17. Consorzio Coreografi Danza D'autore Con.Cor.D.A. (Corte Sanac, 97-98, 56121 Pisa);
18. Nina (Via Manzoni, 193 A, 06135 Perugia).

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 25 comma 1 Organismi di produzione della danza*”:

Soggetto - sede legale

1. Associazione Culturale Gruppo e-motion E.T.S. (L'Aquila)
2. Associazione Culturale Interno5 (Napoli)
3. ArtGarage (Pozzuoli)
4. BORDERLINE DANZA (Pontecagnano Faiano)
5. Associazione Culturale Nexus- Aps (Bologna)
6. Associazione Culturale VAN (Bologna)
7. Associazione Culturale CollettivO CINETICo (Ferrara)
8. TIR Danza Associazione Teatrale (Modena)
9. Associazione Artemis Danza (Parma)

10. Nanou Associazione Culturale (Ravenna)
11. ASSOCIAZIONE CULTURALE MMCDC - MM Contemporary Dance Company
(Reggio nell'Emilia)
12. Associazione culturale Arearea (Udine)
13. daniele cipriani entertainment (Ariccia)
14. ALMATANZ società cooperativa a responsabilità limitata (Roma)
15. ASSOCIAZIONE CULT. ATACAMA ONLUS (Roma)
16. BALLETTTO DI ROMA Consorzio Nazionale del Balletto Società Consortile a
Responsabilità Limitata (Roma)
17. Compagnia di danza Enzo Cosimi (Roma)
18. Balletto Civile (La Spezia)
19. ARIELLA VIDACH - AIEP (Milano)
20. Balletto di Milano (Milano)
21. Fattoria Vittadini (Milano)
22. ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI (Corinaldo)
23. BALLETTTO TEATRO DI TORINO (Torino)
24. FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA - COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA
(Torino)
25. ZEROGRAMMI (Torino)
26. BALLETTTO DEL SUD (Lecce)
27. Associazione Danza Estemporada (Sassari)
28. PinDoc Onlus (Palermo)
29. MEGAKLES BALLETT (Lentini)
30. ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI (Cortona)
31. Ass. Cult. Compagnia Simona Bucci (Firenze)
32. Associazione Culturale Balletto di Toscana (Firenze)
33. VERSILIADANZA (Firenze)
34. Associazione Culturale Xe (San Casciano in Val di Pesa)
35. Company Blu Sesto (Fiorentino)
36. ALDES - Associazione Lucchese Danza e Spettacolo (Lucca)
37. KLM - Kinkaleri, Le Supplici, MK (Prato)
38. ADARTE (Siena)
39. Compagnia Abbondanza/Bertoni (Rovereto)
40. Associazione Culturale DEJA DONNE (Tuoro sul Trasimeno)

41. Associazione Balletto (Rovigo)
42. ass. cult. danza e promozioni - tocnadanza venezia (Venezia)
43. Zebra (Venezia)
44. ersilia centro veneto per la promozione della nuova danza e dello spettacolo (Negrar)
45. Compagnia Naturalis Labor (Vicenza)
46. Associazione Culturale ASMED Associazione Sarda Mu-sica E Danza (Quartu Sant'Elena (Cagliari)
47. Associazione Culturale TWAIN (Roma)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 25 comma 2 Organismi di produzione della danza "Under 35" "Prime istanze triennali":**

Soggetto - sede legale

1. ASSOCIAZIONE CULTURALE CORNELIA (Arzano)
2. Associazione HOUSE OF IVONA (Fagagna)
3. ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUILIBRIO DINAMICO (Fasano)
4. Oltrenotte (Cagliari)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 25 bis Centri Coreografici Nazionali “Prime istanze triennali”:**

Soggetto - sede legale

1. Fondazione Nazionale della Danza (Reggio nell'Emilia)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 25 ter Centri di Rilevante Interesse nell’ambito della danza “Prime istanze triennali”:**

Soggetto - sede legale

1. Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza (Catania)
2. Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni (Firenze)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 26 Centri di produzione della danza”:**

Soggetto - sede legale

1. Associazione Contart (Milano)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 26 Centri di produzione della danza “Prime istanze triennali”**”:

Soggetto - sede legale

1. Associazione Culturale Körper (Napoli)
2. Associazione Culturale Spell Bound (Roma)
3. ResExtensa (Bari)
4. SPAZIODANZA (Cagliari)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 27 Circuiti regionali**”:

Soggetto - sede legale

1. Aindartes (Partinico)
2. Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Trento)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 29 Festival e rassegne (festival)**”:

Soggetto - sede legale

1. Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero (Bologna)
2. FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA (Ferrara)
3. Fondazione I Teatri (Reggio nell'Emilia)
4. Rosa Shocking (Roma)
5. 23/C ART Soc.Coop.va Soc.le ONLUS (Bergamo)
6. Associazione Milano Oltre (Milano)
7. Hangartfest (Pesaro)
8. Associazione Lis Lab Performing Arts (Nebbiuno)
9. Fondazione del Teatro Stabile di Torino (Torino)
10. Mosaico Danza (Torino)
11. TERSICOREA (Cagliari)
12. Maya Inc (Quartucciu)
13. Associazione Danzeventi (Sassari)
14. Associazione Culturale Muxarte (Palermo)
15. ARTE VIVA (Siracusa)
16. Florence Dance Festival (Firenze)
17. NEW DANCE DRAMA (Firenze)
18. Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (Bolzano)
19. INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO (Rovereto)

20. La Sfera Danza (Padova)

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 29 Festival e rassegne (festival) “Prime istanze triennali”*”:

Soggetto - sede legale

1. centro studi l'aquiladanza (L'Aquila)
2. Associazione Culturale Etra (Venosa)
3. ITALÌAeCO (Soverato)
4. cdtm circuito campano della danza (Napoli)
5. Associazione Raidefestivals (Eboli)
6. Associazione ACTIS - Associazione Culturale Teatro Immagine Suono – Mystiphoenya (Trieste)
7. ASD MATRICEN (Alatri)
8. CANOVA22 (Roma)
9. E.D.A. (Roma)
10. LA SCATOLA DELL'ARTE (Roma)
11. Fuori Luogo (La Spezia)
12. ASSOCIAZIONE GRECALE Ente Europeo per la Promozione dell'Arte della Danza (Torino)
13. Altra Danza Produzione Teatrale (Bari)
14. IN ARTE (Serradifalco)
15. Vento di scirocco (Castroreale)
16. Stazione Utopia Soc.coop a r.l. impresa sociale (Firenze)
17. Atelier delle Arti (Livorno)
18. DANCE GALLERY APS (Perugia)
19. COMUNE DI ABANO TERME (Abano Terme)
20. APS Live arts cultures Ente del terzo settore (Venezia)

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 29 Festival e rassegne (rassegne)”*”:

Soggetto - sede legale

1. Fondazione Teatro di Napoli Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia (Napoli)
2. Associazione Campania Danza (Salerno)
3. Fondazione Teatro Comunale di Modena (Modena)

4. Associazione Teatro di Roma (Roma)
5. Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Genova)
6. FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA (Brescia)
7. Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli (Cremona)
8. Marche Teatro - Società Consortile a Responsabilità Limitata (Ancona)
9. Fondazione Teatro Piemonte Europa (Torino)
10. Teatro di Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale - Società Cooperativa a r.l. (Cagliari)
11. Teatro Metastasio di Prato (Prato)
12. Teatro Stabile dell'Umbria (Perugia)
13. Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni (Venezia)
14. FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (Vicenza)

- Soggetti ammessi per il settore **“Art. 29 Festival e rassegne (rassegne) “Prime istanze triennali”**:

Soggetto - sede legale

1. Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile Pubblico Regionale (Modena)
2. Laagam (Milano)
3. MENHIR (Ruvo di Puglia)

- Soggetti ammessi per il settore **“Progetti multidisciplinari art. 40 Festival multidisciplinari”**:

Soggetto - sede legale

1. Ass. Cult. Basilicata 1799 (Potenza)
2. Ass.Cult. Città di Ebla (Forlì)
3. Ass.Cult. Il triangolo scaleno (Roma)
4. Compagnia Teatro Akropolis (Genova)
5. Ass.Cult. Teatro delle Moire (Milano)
6. Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee (Firenze)
7. Comune di Bassano del Grappa - Operaestate Festival Veneto (Bassano del Grappa)

- Soggetti ammessi per il settore **“Progetti multidisciplinari art. 40 Festival multidisciplinari ” Prime istanze triennali”**:

Soggetto - sede legale

1. I Cinque Sensi Associazione Culturale (Lanciano)

2. Margine Operativo (Roma)
3. ALICE ONLUS (Triggiano)
4. Compagnia d'Arte Dinamica AlphaZTL (Brindisi)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza ricambio generazionale**”:

soggetto - sede legale

1. MOVIMENTO DANZA (Napoli)
2. Cantieri Danza APS (Ravenna)
3. CIMD Centro Internazionale di Movimento e Danza APS (Milano)
4. Didstudio (Milano)
5. Scuole Civiche di Milano Fondazione di partecipazione (Milano)
6. Associazione Culturale R.I.E.S.CO Ricerca E Sviluppo Coreografico (Bari)
7. Anghiari Dance Hub (Anghiari)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza ricambio generazionale “Prime istanze triennali”**”:

soggetto - sede legale

1. Marosi (Napoli)
2. Associazione Culturale Danza Urbana (Bologna)
3. Fondazione Accademia Nazionale Danza (Roma)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza coesione e inclusione sociale**”:

soggetto - sede legale

1. Carovana S.M.I. (Suono Movimento Immagine) (Cagliari)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza coesione e inclusione sociale “Prime istanze triennali”**”:

soggetto - sede legale

1. ZEIT (Cagliari)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza perfezionamento professionale**”:

soggetto - sede legale

1. DEOS - danse ensemble opera studio (Genova)
2. PADOVA DANZA (Padova)

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza perfezionamento professionale “Prime istanze triennali”*”

Soggetto - sede legale

1. Adriana Borriello Dance Research Roma
2. Centro Regionale Danza Lazio APS (Roma)
3. DAF Dance Arts Faculty (Roma)
4. IST ADDESTRAMENTO LAVORATORI SPETTACOLO - I.A.L.S. - SOC. COOP. R.L. (Roma)
5. molinari art center teatrolibero (Roma)
6. Fondazione Accademia Teatro alla Scala (Milano)
7. Eko Dance Project (Torino)

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza formazione del pubblico*”:

soggetto - sede legale

1. Cro.me. - Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano)
2. Associazione Didee - arti e comunicazione (Torino)

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 41 Azioni trasversali - Promozione danza formazione del pubblico “Prime istanze triennali”*”:

soggetto - sede legale

1. ArteMente - Centro di Alta Formazione per la Danza (Milano)
2. Associazione Ventottozerosei (Ancona)

- Soggetti ammessi per il settore “*Art. 42 Azioni trasversali - Tournée all'estero*”:

Soggetto - sede legale - Tournèe in

1. Associazione Culturale Gruppo e-motion E.T.S. (sede in L'Aquila) tournée in EGITTO
2. ArtGarage (sede in Pozzuoli) tournée in Spagna e Francia
3. BORDERLINE DANZA (sede in Pontecagnano Faiano) tournée in Corea del Sud

4. Associazione Artemis Danza (sede in Parma) tournée in COREA – VIETNAM e in India
5. Mandala Dance Company (sede in Ladispoli) tournée in SPAGNA
6. ASSOCIAZIONE CULT. ATACAMA ONLUS (sede in Roma) tournée in Belgio e in Germania
7. Fattoria Vittadini (sede in Milano) tournée in PORTOGALLO
8. ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI (sede in Corinaldo) tournée in COREA DEL SUD e INDONESIA
9. Corpoceste (sede in San Benedetto del Tronto) tournée in CANADA e in SPAGNA
10. Associazione Culturale CodedUomo (sede in Torino) tournée in GIAPPONE
11. BALLETTTO TEATRO DI TORINO (sede in Torino) tournée in Càceres - Spagna
12. ResExtensa (sede in Bari) tournée in Albania
13. Associazione Danza Estemporada (sede in Sassari) tournée in ALBANIA
14. PinDoc Onlus (sede in Palermo) tournée in Francia
15. ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI (sede in Cortona) tournée in Messico
16. Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee (sede in Firenze) tournée in SINGAPORE
17. Associazione Culturale Xe (sede in San Casciano in Val di Pesa) tournée in MESSICO
18. ALDES - Associazione Lucchese Danza e Spettacolo (sede in Lucca) tournée in Belgio
19. CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE CON.COR.D.A. (sede in Pisa) tournée in FRANCIA
20. ADARTE (sede in Siena) tournée in CIPRO
21. Zebra (sede in Venezia) tournée in ISRAELE e in CANADA

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 45 comma 1**”:

Soggetto - sede legale

1. Fondazione La Biennale di Venezia - AMBITO DANZA (Venezia)

- Soggetti ammessi per il settore “**Art. 46 comma 2**”:

Soggetto - sede legale

1. Accademia Nazionale di Danza (Roma)

6. Sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate.

A) RICORSO INTRODUTTIVO:

FATTO

La Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli è una delle più prestigiose compagnie di danza esistenti sul territorio nazionale.

Fondata nel 1969, la scuola, che ne rappresenta il vivaio, è attiva da ben 53 anni, nel corso dei quali si è imposta all'attenzione nazionale per il grande rigore tecnico, per la molteplicità degli insegnamenti e per i risultati raggiunti; infatti a tutt'oggi più di 130 artisti formatisi presso la Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli sono inseriti in prestigiose compagnie di balletto internazionali e in Enti Lirici con ruoli primari.

Il lavoro di formazione prevede anche l'inserimento dei giovani e promettenti danzatori all'interno del "Balletto di Napoli-Compagnia Regionale di Danza", che con il passare del tempo ha consolidato la propria fisionomia di Centro di Produzione, autentico riferimento per il meridione d'Italia.

L'obiettivo della compagnia è rivolto all'apertura di nuove espressioni coreografiche, dando spazio e sostegno agli artisti della coreografia e possibilità di esperienza ai giovani danzatori.

*La direzione artistica della Fondazione è da sempre affidata alla fondatrice dott.ssa Mara Fusco, **una eccellenza nazionale nel settore della danza.***

Dopo aver studiato presso la Rambert School di Londra ed essersi diplomata all'Accademia Agrippina Vaganova di Leningrado (oggi San Pietroburgo) sotto la guida di illuminati maestri quali Natalia M. Dudinskaia, Sciripina, Varvara Pavlovna Mei, Marina Promeranzeva, la dott.ssa Mara Fusco ha lavorato nei più prestigiosi Teatri nazionali e internazionali e ha fatto parte delle più importanti compagnie, dedicandosi successivamente alla formazione, alla scrittura e alla cinematografia, sempre nel settore della danza.

Nell'anno scolastico 2012, è la Docente Responsabile per la Danza Classica Accademica del Primo Liceo Coreutico e Musicale istituito dall'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Negli anni la dott.ssa Mara Fusco ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, da ultimo in data 10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

Avendone tutti i requisiti, la ricorrente presentava domanda di ammissione al contributo di cui al Fondo Unico per lo Spettacolo per un progetto triennale nel settore della danza, ai sensi del D.M. del 27.07.2017 e ss.mm.ii.

Con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 413 del 23.06.2022 è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse e di quelle non ammesse per l'accesso al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla

Commissione Consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e nel verbale n. 4 del 15 giugno 2022.

Dall'esame degli atti pubblicati a seguito della adozione del Decreto n. 413 del 23.06.2022, la ricorrente ha appreso che il progetto da essa presentato non è stato ammesso in quanto ha conseguito solamente 8 punti alla valutazione del requisito della qualità artistica di cui all'allegato B) del D.M. del 27.07.2017, e dunque non ha raggiunto il punteggio minimo di 10 punti stabilito dall'art. 5 comma 1 del medesimo D.M. per la ammissibilità delle domande.

Dall'esame della suddetta documentazione si evince inoltre che ai fini della predetta valutazione dei progetti e della assegnazione dei relativi punteggi la Commissione ha applicato i criteri numerici approvati con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1913 del 16.12.2021, allegato B).

*Tale documento prevede tuttavia la indicazione del **solo punteggio massimo** per ciascuno dei sub-criteri di valutazione della qualità artistica contenuti nell'allegato B) al D.M. del 27.07.2017, mentre **non vi è alcuna indicazione dei criteri di graduazione dei punteggi**, e dunque dei criteri in base ai quali le Commissioni avrebbero dovuto attribuire un punteggio minimo o massimo, o intermedio.*

Poiché la Commissione si è di fatto limitata alla assegnazione di un punteggio per ciascuno dei sub-criteri di cui all'allegato B) del D.M. del 27.07.2017 senza fornire alcuna motivazione in ordine alla attribuzione del punteggio massimo, o del minimo, o di uno intermedio, ad oggi per la ricorrente è praticamente impossibile comprendere non solo quali siano stati i criteri utilizzati dalla Commissione per la attribuzione dei punteggi al proprio progetto, ma neppure quale sia il significato dei singoli punteggi assegnati al proprio progetto per ciascuno dei sub-criteri previsti.

Di qui la sussistenza di un evidente deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati.

In ogni caso, dall'esame della sola documentazione allegata alla domanda di assegnazione del contributo, depositata in atti, si evince chiaramente la macroscopica erroneità dei punteggi assegnati dalla commissione, emergendo dati oggettivi incompatibili con i punti attribuiti dalla Commissione.

A oggi la ricorrente non è a conoscenza dei progetti presentati dagli altri soggetti partecipanti, e quindi non è a conoscenza della esistenza di eventuali profili di contraddittorietà e di disparità di trattamento nella attribuzione dei punteggi, e dunque si riserva di proporre ulteriori censure all'esito della conoscenza del contenuto di tali progetti.

Con il presente atto la ricorrente chiede pertanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva, riservandosi di integrare i motivi di gravame all'esito della conoscenza della documentazione integrale della procedura selettiva de qua.

L'accoglimento delle suddette istanze è affidato alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE.

I. I provvedimenti impugnati sono anzitutto illegittimi per violazione dei principi regolanti la motivazione dei giudizi nella procedure selettive pubbliche, e conseguentemente dell'art. 3 della L. n. 241/1990, oltre che per sviamento di potere, violazione del giusto procedimento di legge e difetto di istruttoria.

Come anticipato in punto di fatto, con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1913 del 16.12.2021, allegato B), sono stati approvati i **solì punteggi massimi** per ciascuno dei sub-criteri di valutazione della qualità artistica contenuti nell'allegato B) al D.M. del 27.07.2017, come di seguito riportato:

Sub-criterio	Punteggio Massimo
- Qualità della direzione artistica	4
- Qualità professionale del personale artistico	7
- Qualità artistica del progetto	5
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	2
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
- Partecipazione a festival	3
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2

Nel predetto decreto si omette completamente di precisare i criteri di attribuzione dei voti indicando solamente i punteggi massimi.

Né peraltro tali informazioni sono state fornite dalla Commissione Consultiva nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e n. 4 del 15 giugno 2022, nei quali la Commissione si limita a richiamare il decreto direttoriale n. 1913 del 16.12.2021 senza in alcun modo chiarire quali sarebbero stati i criteri di attribuzione dei punteggi.

È evidente dunque che nel caso di specie, in ragione della loro assoluta genericità, i criteri di attribuzione dei punteggi non consentono la comprensione del percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione.

Di qui la insanabile illegittimità dei provvedimenti impugnati.

I criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale devono essere infatti predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentire, da un lato, che possa essere compreso l'iter logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella redazione dei giudizi, e dall'altro di evitare disparità di trattamento nella loro applicazione.

*Costituisce sul punto ius receptum che “i criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma **dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito** nel bando per le singole prove” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, sent. n. 8426 del 25 luglio 2018).*

E ciò tanto più nelle ipotesi – tra le quali rientra per l'appunto il caso di specie – nelle quali i criteri di valutazione implicino ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione.

Si pensi a titolo esemplificativo al sub-criterio n. 3 “qualità artistica del progetto”, per il quale è stato previsto un punteggio massimo pari a 5 punti.

Trattandosi di un concetto, quello di “qualità artistica del progetto”, estremamente vago e dai confini indefiniti, è evidente che in mancanza della individuazione di criteri puntuali e specifici, di fatto la votazione che la Commissione andrà a stabilire sarà di fatto insindacabile.

E infatti quale che sia la attribuzione del punteggio per la “qualità artistica del progetto” (e dunque se 1, 2, 3 o 4) di fatto nulla potrà sindacare il soggetto partecipante senza entrare nel merito della scelta della P.A.

Alla luce dei principi enunciati è evidente perciò che affinché sia legittima e ammissibile la motivazione del provvedimento mediante la attribuzione di un punteggio numerico, i criteri di attribuzione dei punteggi debbano essere quanto più chiari e specifici possibile, in modo tale da consentire il controllo giudiziario dell'esercizio del potere discrezionale.

Nel caso di specie, in evidente violazione dei principi sopra enunciati, la eccessiva genericità dei criteri di valutazione dei progetti:

a) ha comportato la totale inadeguatezza della manifestazione esterna dell'iter logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio che ha portato alla esclusione del progetto presentato dalla ricorrente;

b) ha consentito alla Commissione giudicatrice di agire in totale arbitrio, con inevitabile compromissione del principio della par condicio, in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Di qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 3, 24 e 97 cost., oltre che per sviamento di potere.

*** **

II. *Il coefficiente di illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno prima stabilito e poi applicato i predetti criteri ai fini della attribuzione dei punteggi appare peraltro aggravato dalla mancanza di una “graduazione” dei singoli punteggi indicati dalla Commissione.*

In particolare, a fronte della previsione di un punteggio massimo, non si comprende in alcun modo quale possa essere il valore dei punteggi intermedi.

A titolo esemplificativo, prendendo come riferimento la “Qualità della direzione artistica” per la quale è previsto un punteggio massimo pari a 4, non si comprende quale possa essere il valore del punteggio assegnato dalla Commissione alla ricorrente, pari a 2.

In mancanza di una benché minima indicazione da parte sia del Ministero che della Commissione, alla ricorrente è radicalmente preclusa la percezione delle ragioni per le quali, pur avendo conseguito un punteggio sufficiente in relazione al sub-criterio “Qualità della direzione artistica”, il progetto da essa proposto non avesse caratteristiche tali da consentirle di conseguire un punteggio pari a 3 o a 4.

In materia di concorsi pubblici, i cui principi sono applicabili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie de qua, è stato autorevolmente stabilito che “la votazione numerica attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta. Ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici e dettagliati per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la GRADUAZIONE e l'omogeneità delle valutazioni effettuate” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1860 del 23.03.2018).

La pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata è stata peraltro confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.3562 del 13/02/2020, nella quale si afferma che “Nella fattispecie la sentenza, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione ha correttamente rammentato che ciò intanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione. Sulla base di tali principi generali ha quindi accertato, in esito alla verifica dei verbali, che al contrario i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati osservando altresì che non era neppure possibile comprendere in che modo tali criteri erano stati applicati con riguardo ai singoli candidati non essendo stati in alcun modo motivati dalla Commissione”.

In palese violazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie non è in alcun modo possibile stabilire i criteri della “graduazione” dei punteggi, neppure di quelli che intercorrono tra la sufficienza e il punteggio massimo.

La circostanza, peraltro, non è di poco conto, atteso che sarebbe stato sufficiente per la ricorrente conseguire due soli punti in più per potere raggiungere la soglia di ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. del 27.07.2017.

Ne discende pertanto la illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, illogicità e sviamento di potere.

2) VIOLAZIONE ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO.

Ferma la assorbenza di quanto evidenziato nel motivo che precede, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo per travisamento e difetto di istruttoria nella parte in cui al progetto presentato dalla ricorrente sono stati assegnati solo 8 punti, e in particolare:

Sub-criterio	Punteggio
- Qualità della direzione artistica	2.00
- Qualità professionale del personale artistico	1.00
- Qualità artistica del progetto	0.50
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030	1.00
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50

- Partecipazione a festival	0.50
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
<u>TOTALE PUNTI</u>	8

Vero è che il potere esercitato dalla Commissione di Valutazione nella attribuzione dei punteggi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ma è anche vero che l'esercizio di tale potere è sempre censurabile dinanzi al G.A. "in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale" (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2012, n. 3563).

Ebbene, nel caso di specie ricorrono proprio la illogicità manifesta e la erroneità fattuale che inficiano l'operato della Commissione.

In particolare:

2.A) Sul sub-criterio n. 1: qualità della Direzione Artistica.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 2, su un massimo di 4.

Il punteggio risulta evidentemente insufficiente se si considera – il che è estremamente semplice mediante la lettura del curriculum vitae depositato in atti – la levatura del direttore artistico del progetto presentato dalla ricorrente, la dott.ssa Mara Fusco.

Dopo aver studiato presso la Rambert School di Londra ed essersi diplomata all'Accademia Agrippina Vaganova di Leningrado (oggi San Pietroburgo) sotto la guida di illuminati maestri quali Natalia M. Dudinskaia, Sciripina, Varvara Pavlovna Mei, Marina Promeranzeva, Mara Fusco ha sviluppato tutti gli importanti suggerimenti della sua formazione, sia sul fronte artistico che su quello didattico.

Dotata, secondo la critica qualificata, di una tecnica eccezionale e di una perfetta cultura di stili, è stata per lunghi anni interprete delle più celebri pagine del grande repertorio ottocentesco, fedelmente appreso alla prestigiosa Accademia "Agrippina Vaganova" di Leningrado dove si è laureata in Pedagogia della Danza con il massimo punteggio.

Ha danzato al fianco di celebri ballerini quali M. Liepa, Viculov, Efremova, Kolpakova, Sisova, ottenendo in esclusiva da Natalia Dudinskaia, quale attestato di stima ed affetto, la coreografia di "Le Corsaire" che Agrippina Vaganova aveva creato per la celebre artista russa.

Dopo aver fondato con Giovanna Caputo il Centro di Formazione Professionale "Lyceum", si è dedicata sempre più all'insegnamento fino ad esserne largamente assorbita, inserendo i suoi migliori elementi nelle principali Compagnie internazionali.

Nel 1974 ha fondato la Compagnia di Balletti Mara Fusco, divenuta poi, sempre sotto la sua guida, Balletto di Napoli - Compagnia Regionale di Danza, riconosciuta dalla Regione Campania come Ente di rilievo regionale, attiva in Italia ed all'estero con programmi riconosciuti di alto valore culturale ed artistico. Unica italiana in un cast di fama mondiale, è stata per tre anni presente come docente al Festival di Nervi.

Ha lavorato in qualità di Maitre du Ballet presso il Teatro Massimo di Palermo dove ha inaugurato la Stagione Lirica 1986 con una coreografia nell'opera "La Donna Silenziosa"; ha inoltre lavorato per il Teatro Comunale di Firenze e l'AterBalletto di Reggio Emilia. Come coreografa, oltre alla fedele ricostruzione di pagine di repertorio talvolta inedite in occidente, ha partecipato alla realizzazione di due pellicole cinematografiche. I suoi interessi l'hanno portata a tradurre dal russo "Il Metodo Vaganova" oggi alla quarta ristampa.

Su richiesta dell'editore Gremese, ha inoltre pubblicato un libro sulla metodologia dal titolo "La Scuola Napoletana di Mara Fusco".

Nell'estate del 1999 è stata invitata in commissione d'esame per il titolo di docente di danza presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e vi è ritornata successivamente nel dicembre 2001 per tenere un master di perfezionamento per docenti. Negli anni 2001-2002 è stata invitata dalla Escola De Danca do Conservatorio Nacional de Lisboa a tenere corsi di pedagogia per docenti e di perfezionamento per allievi dei corsi superiori.

Dal Settembre 2012 è la Docente Responsabile per la Danza Classica Accademica del Primo Liceo Coreutico e Musicale istituito dall' Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Negli anni la dott.ssa Mara Fusco ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, da ultimo in data 10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

Alla luce di quanto osservato è evidente il macroscopico errore commesso dalla Commissione nel non attribuire alla ricorrente il punteggio massimo con riferimento al sub-criterio "Qualità della direzione artistica".

Il travisamento nel quale è incorsa la Commissione è di palmare evidenza, ed emerge dalla semplice lettura del curriculum vitae della sig.ra Mara Fusco, allegato alla domanda di partecipazione e depositato in atti.

È evidente pertanto la conferma che la attribuzione di 2 punti alla ricorrente anziché 4 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

Tra l'altro, l'errore commesso dalla Commissione di Valutazione è risultato decisivo, in quanto se fossero stati assegnati 4 punti alla ricorrente anziché 2, essa avrebbe raggiunto la soglia

minima di 10 punti prevista dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per la ammissibilità della istanza.

2.B) Sul sub-criterio n. 2: qualità professionale del personale artistico

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 1, su un massimo di 7.

Anche in questo caso, è sufficiente esaminare i curricula del personale artistico della Fondazione, allegati anche alla domanda di partecipazione, per rilevare il grave travisamento nel quale è incorsa la Commissione.

Tra l'altro, come documentato in atti la qualità professionale del personale artistico della ricorrente è stata sempre riconosciuta dalla stampa nazionale ed internazionale in quanto elemento essenziale per affrontare non solo il repertorio classico che richiede solida tecnica classica, stile di danza appropriato e forte capacità artistico-recitativa ma anche nuove creazioni dalle tematiche impegnative come per esempio "Il Candelaio" con coreografia di Ricardo Nunez realizzato in occasione dell'anno bruniano oppure "Marco Polo" di Luciano Cannito tratto dal romanzo "Le Città Invisibili" di Italo Calvino.

Il travisamento nel quale è incorsa la Commissione è di palmare evidenza, ed emerge dalla semplice lettura dei curricula del personale artistico, allegato alla domanda di partecipazione e depositato in atti.

È evidente pertanto la conferma che la attribuzione di 1 punto alla ricorrente anziché 7, o quantomeno 4 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.C) Sul sub-criterio n. 3: qualità artistica del progetto.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 5.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente per rilevate la illogicità e il travisamento nel quale è incorsa la Commissione.

Premesso che lo scopo primario è quello di avvicinare l'Arte della Danza ma più precisamente l'Arte teatrale nel suo insieme, ad un pubblico ignaro e spesso scarsamente guidato nella sua crescita sociale e culturale se non addirittura deviato da talune espressioni spettacolari televisive, la qualità artistica del progetto si sviluppa nella triennalità offrendo tre aspetti diversi dell'evento teatrale. Un aspetto etnico attraverso la tecnica neoclassica che si fonde con il Flamenco richiamando modalità del sentire che appartengono anche al nostro territorio campano, alla nostra storia. Nella seconda fase, la proposta si sviluppa soffermandosi sulla Danza che si evolve e dall'aspetto popolare assume una nobilitazione attraverso la

codificazione del linguaggio e l'ingresso nelle Corti, nei teatri con soggetti ispirati alle fiabe che hanno dato vita ai grandi balletti cosiddetti di Repertorio Classico. La tematica delle Fiabe ci ha portato a proporre ai più giovani, spesso ignari, il racconto delle Fiabe ma danzate.

L'aspetto pedagogico oltre che magico di queste tematiche, è stato destinato principalmente al pubblico dei più giovani che, salvo rari casi, sono privi di esperienze teatrali intese principalmente come rapporto artista e pubblico e quindi caratterizzato da un'empatia diretta non veicolata da uno schermo televisivo. L'esigenza del progetto è quella di contribuire a colmare un drammatico vuoto culturale e civile che colpisce specialmente le giovani generazioni e le popolazioni disagiate che si cerca di raggiungere in regione o di portare in città, in teatro, al fine di regalare esperienze indimenticabili, non solo per un bambino.

La terza fase rappresenta il teatro di oggi. Musica, Danza, Mimo, Parola. Lo spunto ci è dato dall'opera di S. Prokofiev "Pierino e il Lupo". Nel nostro progetto, l'opera si svolge in una città "Metroneapolis" un richiamo anche a Metropolis del grande Chaplin. Il linguaggio è completo. Il teatro quindi si libera dai vincoli dell'espressione.

Il progetto è stato già sperimentato con grande successo sia in Italia che all'estero (Teatro dell'Opera di Ankara- Teatro dell'Università di Istanbul- Teatro di Stato di Nicosia – Teatro di Limassol).

È evidente pertanto la conferma che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 5, o quantomeno 3 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.D) Sul sub-criterio n. 4: Innovatività del progetto ed assunzione del rischio culturale.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 4.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente per rilevare la illogicità e il travisamento nel quale è incorsa la Commissione.

Il rischio culturale ha caratterizzato molte tematiche proposte con l'auspicio che la provocazione artistica possa generare quella salutare agitazione del pensiero che induce alla riflessione affinando la sensibilità d'animo. "Il Candelaio" di Giordano Bruno ne rappresenta l'esempio più emblematico unitamente, seppure di contenuti diversi, la produzione dal titolo "Marco Polo" tratto da "Le Città invisibili" di Italo Calvino.

Altra modalità di intendere il "rischio culturale" è rappresentata dalle proposte artistiche portate in zone a rischio in quanto socialmente difficili da gestire. La Compagnia ha affrontato anche queste e precisamente in quartieri periferici della città di Napoli nei quali il lavoro

proposto si è curato di avvicinare il pubblico giovane che, in quanto tale, è più esposto a rischi sociali.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 4, o quantomeno 3 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.E) Sul sub-criterio n. 5: Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati attraverso rapporti con università e scuole.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 3.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente e della documentazione versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La ricorrente svolge infatti un lavoro costante con le scuole con lo scopo di dare un'offerta formativa in grado di creare crescita culturale a discenti e spesso anche a docenti.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 3, o quantomeno 2 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.F) Sul sub-criterio n. 6: Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 1, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente e della documentazione versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

*È documentata la affidabilità anche dal punto di vista gestionale della ricorrente. Infatti da 47 anni l'attività, inizialmente autofinanziata, ha ottenuto dal 1979 al 2007 ininterrottamente un contributo dal **Ministero del Turismo e Spettacolo**, oggi **MIC**, sia per l'attività nazionale che per quella estera; inoltre dal 2008 ad oggi ha usufruito ininterrottamente di un contributo da parte della **Regione Campania** nell'ambito della legge 6/2007. In relazione all'Agenda 2030, sia nell'esercizio dell'attività (prove e spettacoli) nelle quali si rispettano le norme antinquinamento, sia nei contenuti dei dialoghi, laddove previsti dai lavori proposti, riferiti in special modo ai più piccoli, non si tralascia di sottolineare la necessità del rispetto per l'ambiente, l'obiettivo dell'uguaglianza, la lotta all'inquinamento.*

È evidente pertanto che la attribuzione di 1 punto alla ricorrente anziché 2, denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.G) Sul sub-criterio n. 7: Ottenimento di Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 1.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La ricorrente ha infatti ottenuto numerosissimi premi e riconoscimenti.

Da ultimo in data 10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

Nel corso degli anni, la ricorrente ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali:

1966. Premio delle Arti. Circolo della Stampa di Napoli

1969. Premio Positano per giovani talenti

1970. Premio del Comune di Napoli

Motivazione. per il grande incremento nel campo dell'arte tersicorea

1974. Premio "Latina"

1975. Premio Positano

Motivazione - per le ripetute affermazioni riportate in campo internazionale

1976. Premio Sagittario D'Oro

Motivazione - per l'altissimo contributo dato ai balletto italiano

1977. Premio dell'Azienda Turismo di Napoli

Motivazione - per il contributo dato al turismo attraverso spettacoli di Balletto

1988 Premio Vignale Danza

Motivazione - premio alla carriera di ballerina e di docente

1990. Premio Positano

Motivazione - per aver portato in Italia la metodologia della danza classica sovietica secondo il metodo A. Vaganova.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 1 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.H) Sul sub-criterio n. 8: Partecipazione a Festival.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 3.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

Dall'esame della relazione di accompagnamento del progetto presentato dalla ricorrente si evince infatti che essa ha partecipato a numerosi e prestigiosi festival, anche internazionali.

In particolare, in occasione del bicentenario della rivoluzione francese, la ricorrente è stata **l'unica compagnia di balletto italiana** a far parte ufficialmente della "Mission du Bicentenaire", ha riallestito su coreografie di Joseph Lazzini "La Fille Mal Gardée" balletto creato per il Teatro di Bordeaux nel 1789.

L'attività all'estero del Balletto di Napoli si è consolidata negli anni con esperienze in **Grecia, Belgio, Spagna, Messico, Germania, Turchia, Cipro, Canada.**

Negli anni 2001/2002 e 2003/2004 la Compagnia è stata impegnata nel lavoro "Pierino e il Lupo....Ciak!" ed è stata caratterizzata oltre che dall'annuale circuitazione italiana, anche da due tournée; una a Cipro in rappresentanza dell'Italia nell'ambito del **Festival Internazionale di Danza** e l'altra in Turchia nel mese di Ottobre nei teatri d'Opera di Smirne, Ankara ed Istanbul.

Il 2006 si è aperto con una nuova produzione dal titolo "Il Pipistrello" di Johann Strauss con coreografia e regia di Ricardo Nunez, e primi ballerini Alessandro Man, Maria Vittoria Ignomiriello ed Elisebetta Carnevale, ha inaugurato, con l'orchestra stabile del teatro, **il cartellone del Teatro Vittorio Emanuele di Messina** con prosecuzione in molte piazze italiane.

Il Balletto di Napoli, oggi Fondazione Lyceum Mara Fusco Balletto di Napoli, intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con il Conservatorio di Danza di Parigi, il Conservatorio di Danza di S. Pietroburgo, il Balletto di Bordeaux, il Balletto di Toulouse, l'Escola National de Danza de Lisbona, il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 3 o quantomeno 2 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.1) Sul sub-criterio n. 9: Strategia di comunicazione

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La Compagnia ha infatti il proprio Ufficio Stampa di riferimento che si occupa della diffusione delle informazioni.

Inoltre, come documentato in atti, la ricorrente è molto attiva sui social network, riuscendo così a raggiungere in maniera capillare ed eterogenea tutte le fasce di pubblico interessate. La ricorrente ha in più occasioni trasmesso le proprie produzioni in streaming attraverso il sito

“Mondoweb” con una media di 85.000 contatti a spettacolo. È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.J) Sul sub-criterio n. 10: Integrazione con strutture a attività del sistema culturale

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La Fondazione ha infatti intrattenuto una proficua collaborazione con l'Università “La Sapienza” di Roma, l'Università Orientale di Napoli ed il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli in occasione della produzione “IL Candelai” portata alle scene per le celebrazioni dell'anno bruniano.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

2.K) Sul sub-criterio n. 11: Sviluppo creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

Basti considerare infatti che il legale rappresentante della ricorrente, l'Ing. Marcello Di Vincenzo, ha assunto per diversi anni incarichi di vertice nella direzione nazionale della Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP), che a sua volta fa capo alla Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

Alla luce di tutto quanto osservato è evidente che l'operato della Commissione di Valutazione sia macchiato da numerosi vizi di travisamento, illogicità e difetto di istruttoria, che hanno inciso in modo determinante sulla attribuzione dei punteggi alla ricorrente.

In particolare, dalle considerazioni riportate nei motivi di gravame che precedono emerge che se avesse correttamente operato la Commissione avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente il

punteggio massimo, pari a 35 punti, o quantomeno un punteggio pari a 27, alla luce di quanto osservato ai capi 2.B), 2.C), 2.D), 2.E) e 2.H) che precedono.

Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di superare senz'altro la soglia minima di 10 punti stabilita dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per l'ammissione.

Si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito ordinare alla P.A. intimata il deposito in giudizio di tutti gli atti del procedimento, ivi inclusi i progetti presentati dai concorrenti ammessi al finanziamento per la classe "Danza (art. 25 comma 1) Organismi di produzione della danza "prime istanze triennali" e la documentazione allegata ai progetti medesimi.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Vinti spese, diritti e onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Ai fini degli obblighi di legge si dichiara che la presente controversia è assoggettata al pagamento del contributo unificato in misura di € 650,00".

*** **

B) ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO DEL 22.09.2022:

1) VIOLAZIONE ARTT. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 15 D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 12 COMMA 2 DELLE PRELEGGI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto i componenti della Commissione di Valutazione hanno ommesso di sottoscrivere i verbali delle operazioni di valutazione.

Come si evince da un semplice esame dei verbali della Commissione Consultiva per la danza n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e n. 4/22 del 15 giugno 2022 (allegati subb 2 e 3 al ricorso introduttivo), essi sono sottoscritti unicamente dal segretario e dal presidente della Commissione, mentre manca la sottoscrizione da parte degli altri componenti della Commissione.

Sul punto il D.P.R. n. 487/1994 (contenente le regole generali in materia di concorsi pubblici, ma applicabili in via analogica anche al caso di specie), all'art. 15 dispone che "Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario".

Non essendo dettata una specifica disciplina di settore in ordine alle attività di verbalizzazione da parte della Commissione e di sottoscrizione dei relativi verbali, è evidente che al caso di specie debba ritenersi applicabile, in via analogica ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle Preleggi, la previsione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 487/1994 sopra citato, che nel caso di specie risulta violata.

Né peraltro può assumere rilievo a tal fine la circostanza che all'interno del verbale n. 4/22 del 15 giugno 2022 (e non anche nel verbale n. 3) si da atto che i Commissari hanno firmato un "foglio di presenza".

La sottoscrizione di un non meglio precisato "foglio di presenza" può attestare al più la presenza del singolo Commissario alla seduta, ma non vale certamente ad attestare la partecipazione dello stesso Commissario alla decisione in merito ai punteggi da attribuire a ciascun progetto.

È evidente infatti che solo la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i commissari possa non solo garantire la regolarità e veridicità delle operazioni eseguite, ma anche e soprattutto imputare ai Commissari medesimi le decisioni assunte all'esito della seduta.

Di qui la natura decisiva della mancata sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i Commissari, che inficia i provvedimenti impugnati per violazione delle norme e dei principi richiamati in rubrica.

2) VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DEL 10 FEBBRAIO 2014 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

I. Ferma la assorbenza di quanto evidenziato nel motivo che precede, i provvedimenti impugnati sono ancora illegittimi per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza, oltre che per sviamento di potere e violazione delle disposizioni di cui al D.M. 10 febbraio 2014 che regolano la composizione e il funzionamento della Commissione.

Dalla lettura dei verbali non si è in grado infatti di comprendere quale sia stato l'iter procedimentale che abbia condotto la Commissione alla attribuzione dei punteggi, e in particolare dei punteggi conseguiti dalla ricorrente.

Dai suddetti verbali si evince infatti che i singoli Commissari hanno dapprima reso un giudizio individuale, mentre la decisione è stata assunta in modo impersonale dalla Commissione senza

che sia dato comprendere se tale decisione sia il frutto di una decisione a maggioranza o di una decisione collegiale, né se vi fosse o meno unanimità nella attribuzione dei singoli punteggi.

*Ciò che è pacifico, in quanto confermato dallo stesso Ministero resistente e rilevabile dalla piana lettura dei verbali, è la esistenza di valutazioni individuali rese dai singoli commissari, di cui però **non vi è alcuna traccia** a verbale e di cui non si può intuire il contenuto*

*Come anticipato in punto di fatto, con nota prot. 08.09.2022/0007948-P la Direzione Generale Spettacolo, nel riscontrare la ulteriore istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente ha affermato infatti che “si fa presente che l’esame preliminare dei progetti presentati è effettuato da ciascun componente della Commissione, singolarmente, prima della seduta di discussione collegiale, sulla base della documentazione acquisita mediante l’utilizzo della piattaforma online, sicchè **l’Amministrazione non ha traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli commissari**”.*

Di fatto non si è in grado di comprendere quale sia stato l’iter che abbia condotto la Commissione alla decisione finale in merito a ciascun progetti, il che inficia insanabilmente il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza..

Tra l’altro, nel caso di specie la verbalizzazione anche dei giudizi individuali dei singoli Commissari sarebbe stata ancor più necessaria, alla luce delle regole dettate per il funzionamento della Commissione e per il raggiungimento delle sue decisioni.

*Il D.M. 10 febbraio 2014 più volte menzionato nei provvedimenti impugnati, contenente la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni de quibus, prevede infatti all’art. 3 comma 8 che “i pareri della Commissione sono assunti con il **voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti**. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario”.*

*In buona sostanza, ciascun Commissario avrebbe dovuto esprimere il proprio parere individuale e la decisione avrebbe dovuto essere assunta sulla base della **maggioranza** dei giudizi favorevoli espressi con riferimento a ciascun parametro di valutazione di ciascun progetto.*

Una decisione a maggioranza presuppone che vi siano giudizi da parte dei singoli Commissari relativamente a ciascun punteggio da attribuire ai singoli progetti per ognuno dei parametri di valutazione.

*Nel caso di specie, invece, sebbene lo stesso Ministero resistente confermi la esistenza di valutazioni individuali rese dai singoli commissari, afferma però che di tali valutazioni **non vi sia alcuna traccia**.*

Ciò di fatto impedisce di verificare le modalità attraverso le quali la Commissione abbia esercitato il potere attribuito dalla disposizione normativa citata.

Di qui non solo la conferma del difetto di motivazione e della violazione del principio di trasparenza, ma anche la evidenza della violazione e falsa applicazione del D.M. 10 febbraio 2014 e dello sviamento di potere nel quale è incorsa la Commissione.

E infatti dai verbali non emerge che la Commissione abbia valutato i progetti sulla base della **maggioranza** dei giudizi espressi dai Commissari, il che rende evidente che il potere a essa attribuito sia stato arbitrariamente esercitato in modo diverso rispetto alle previsioni stabilite dal legislatore.

II. Fermo quanto innanzi, anche a volere ammettere che nel caso di specie la Commissione dovesse esprimersi con una votazione collegiale e non a maggioranza, e anche a volere accedere all'orientamento secondo il quale il voto numerico espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali sarebbe espressione di un risultato uniforme collegiale identico in cui confluiscono singolarmente le valutazioni dei singoli componenti, **ciò non escluderebbe i profili di illegittimità censurati al capo che precedono.**

E infatti, laddove - come nel caso in esame - non sia consentito accedere a quel giudizio reso da singoli componenti **in maniera separata e neppure contestuale**, rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile.

V'è pur sempre la necessità che resti traccia e dunque che risulti che, a seguito dell'esame singolarmente svolto, vi sia stato confronto tra i componenti e nell'ambito di questi si sia giunti ad una valutazione collegiale.

Non solo infatti risulta statisticamente molto improbabile, **se non impossibile**, che in assenza del verbalizzato confronto i punteggi siano stati attribuiti in modo identico da tutti i componenti ma deve, in qualche modo essere pur sempre possibile risalire e ricostruire – per motivi di correttezza e trasparenza nelle procedure selettive di evidenza pubblica - l'iter dialettico e dunque il procedimento di formazione della volontà collegiale nel quale sono confluite le ragioni e le valutazioni espresse individualmente.

In altri termini, se è vero che la valutazione collegiale può essere espressa in forma numerica, è altrettanto vero che deve potersi verificare la correttezza del procedimento di formazione della decisione della Commissione (in ottemperanza alla regola del buon andamento e della trasparenza), anche attraverso la verifica dell'operato e del punteggio riconosciuto dai singoli componenti il collegio.

In mancanza di tale passaggio la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà. Né d'altra parte risulta agli atti che si tratti di decisione assunta all'unanimità, ciò che avrebbe escluso – expressis verbis – valutazioni singole difformi o di minoranza e che comunque avrebbe consentito di ricostruire il processo interno di attribuzione del punteggio finale.

La procedura valutativa, tipica di ogni selezione sottoposta ai principi dell'evidenza pubblica, non può essere rimessa a valutazioni "libere" (secondo il criterio dell'intuitus personae) (n.d.r. e, dunque, non controllabili dall'esterno) né tantomeno può espletarsi a mezzo di procedure opache ... , anche per tali procedure è necessario assicurare il rispetto dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (TAR Venezia, sent. n.674/2018).

“La dedotta adozione di un sistema informatizzato di gestione e registrazione degli esiti, , non può giustificare e surrogare l'assenza di un documento ostensibile che dia conto delle operazioni svoltesi dinanzi la Commissione, contenente gli elementi minimi propri della verbalizzazione, nella fattispecie trascurati, necessari per dimostrare la correttezza, imparzialità e trasparenza del processo esaminativo e valutativo dell'organo collegiale e a consentire il sindacato dell'autorità giurisdizionale, sia pure entro i limiti che ne circoscrivono in materia l'esercizio (TAR Trento, sent. n.346/2015).

La finalità dell'obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta. Quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (Cons. St., sent. n.5008/2013).

“La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime, integrando il difetto di verbalizzazione una violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità, finalizzati a garantire un controllo sull'operato dell'organo stesso” (TAR Cagliari, sent. n.361/2010).

Dunque, a prescindere dal sindacato intrinseco sulla valutazione tecnico discrezionale recepita nel punteggio finale, elementari esigenze di trasparenza impongono, anche in caso di valutazione collegiale, che sia quantomeno conoscibile, tramite verbalizzazione, l'esame svolto

da ciascun singolo commissario (non potendosi a rigore escludere che l'entità del punteggio finale sia frutto di un errore aritmetico).

Alla luce di tutto quanto osservato si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva, con ogni conseguente statuizione.

3) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il motivo sub 3 del ricorso introduttivo la ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati nella parte in cui le sono stati attribuiti punteggi ai singoli criteri di valutazione per un totale complessivo pari a 8, inferiore alla soglia minima di 10 punti necessaria per essere ammessi alla assegnazione del contributo.

La ricorrente, consapevole che il potere esercitato dalla Commissione di Valutazione nella attribuzione dei punteggi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ha evidenziato che nel caso di specie ricorrono gravi profili di illogicità e travisamento, in presenza dei quali l'esercizio di tale potere è sempre censurabile dinanzi al G.A. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2012, n. 3563).

Orbene, dall'esame dei progetti presentati dai candidati che sono risultati ammessi al contributo, visionati a seguito dell'accesso agli atti, è emersa non solo la conferma dei profili di travisamento e illogicità già denunciati, ma anche la presenza di notevoli profili di contraddittorietà e disparità di trattamento nella attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.

In particolare:

a) Sul sub-criterio n. 8: Partecipazione a Festival.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 3.

Come evidenziato al punto 2.H) del terzo motivo del ricorso introduttivo, dalla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente si evince che essa ha partecipato a numerosi e prestigiosi festival, anche internazionali.

In particolare:

1979 1° Festival Estate a Napoli

1982 Vignale Danza

1987 Grecia - Festival di Salonicco

1988 Messico – Festival Internazionale di Città del Messico

1992 Circuito ETI

1994 Canada – Festival di Montreal (con repliche a Toronto e Hamilton)

2001 Cipro - Festival del Mediterraneo (Nicosia – Limassol)

Orbene, nell'esaminare i progetti presentati dai candidati ammessi a finanziamento sono emersi gravissimi profili di disparità di trattamento e contraddittorietà nella attribuzione di punteggi da parte della Commissione con riferimento a tale sub-criterio.

In particolare, spicca come **caso eclatante** il punteggio assegnato all'organismo di produzione Roma City Ballet, il quale pur avendo dichiarato che "A motivo della pandemia e la conseguente incertezza di programmazioni relative a periodi troppo specifici, **non sono ancora in essere trattative e contatti per partecipazione a festival**", ha **conseguito un punteggio pari a 1,00**, e dunque superiore a quello conseguito dalla ricorrente (0.5).

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato alla Roma City Ballet per tale criterio di valutazione, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente – che come osservato ha dichiarato la partecipazione a numerosi Festival – non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 3 punti o quantomeno 2 (la sufficienza).

E ciò senza considerare che, come documentato in atti, in occasione del bicentenario della rivoluzione francese, la ricorrente è stata **l'unica compagnia di balletto italiana** a far parte ufficialmente della "Mission du Bicentenaire", ha riallestito su coreografie di Joseph Lazzini "La Fille Mal Gardée" balletto creato per il Teatro di Bordeaux nel 1789.

Negli anni 2001/2002 e 2003/2004 la Compagnia è stata inoltre impegnata nel lavoro "Pierino e il Lupo....Ciak!" ed è stata caratterizzata oltre che dall'annuale circuitazione italiana, anche da due tournée; una a Cipro in rappresentanza dell'Italia nell'ambito del **Festival Internazionale di Danza** e l'altra in Turchia nel mese di Ottobre nei teatri d'Opera di Smirne, Ankara ed Istanbul.

Il 2006 si è aperto con una nuova produzione dal titolo "Il Pipistrello" di Johann Strauss con coreografia e regia di Ricardo Nunez, e primi ballerini Alessandro Man, Maria Vittoria Ignomiriello ed Elisebetta Carnevale, ha inaugurato, con l'orchestra stabile del teatro, **il cartellone del Teatro Vittorio Emanuele di Messina** con prosecuzione in molte piazze italiane.

Il Balletto di Napoli, oggi Fondazione Lyceum Mara Fusco Balletto di Napoli, intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con il Conservatorio di Danza di Parigi, il Conservatorio di

Danza di S. Pietroburgo, il Balletto di Bordeaux, il Balletto di Toulouse, l'Escola National de Danza de Lisbona, il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli.

*

b) Sul sub-criterio n. 7: Ottenimento di Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 1.

Come evidenziato al punto 2.G) del terzo motivo del ricorso introduttivo, dalla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente si evince che essa ha ottenuto numerosissimi premi e riconoscimenti.

*Da ultimo in data **10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera** per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.*

Nel corso degli anni, la ricorrente ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali:

1966. Premio delle Arti. Circolo della Stampa di Napoli

1969. Premio Positano per giovani talenti

1970. Premio del Comune di Napoli

Motivazione. per il grande incremento nel campo dell'arte tersicorea

1974. Premio "Latina"

1975. Premio Positano

Motivazione - per le ripetute affermazioni riportate in campo internazionale

1976. Premio Sagittario D'Oro

Motivazione - per l'altissimo contributo dato al balletto italiano

1977. Premio dell'Azienda Turismo di Napoli

Motivazione - per il contributo dato al turismo attraverso spettacoli di Balletto

1988 Premio Vignale Danza

Motivazione - premio alla carriera di ballerina e di docente

1990. Premio Positano

Motivazione - per aver portato in Italia la metodologia della danza classica sovietica secondo il metodo A. Vaganova.

Orbene, nell'esaminare i progetti presentati dai candidati ammessi a finanziamento sono emersi gravissimi profili di disparità di trattamento e contraddittorietà nella attribuzione di punteggi da parte della Commissione con riferimento a tale sub-criterio.

*In particolare, la compagnia **MPTREPROJECT** ha ottenuto il **punteggio massimo di 1/1 sulla base di tre soli premi**, e in particolare: 1998 - Premio DANZA&DANZA, miglior*

coreografo/danzatore 2001 - Premio Positano 2005 - Premio Anita Bucchi, miglior Produzione.

Ancora, la compagnia **DaNzA APS** ha ottenuto il punteggio massimo di 1/1 limitandosi ad affermare che “La Compagnia ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti tra cui: Fondo Unico per la Danza d’Autore 2015 e Bando Acasa /Scenario Pubblico 2020. Sostenuta dal dal Bando ERT: Sostegno alla produzione e alla distribuzione di creazioni teatrali e di performing arts di artisti e compagnie under 40 in Emilia-Romagna”

In realtà non si tratta di premi, ma di accesso a fondi o a bandi di sostegno!

In ogni caso, se anche fossero premi, sarebbero solamente due, di gran lunga inferiori a quelli conseguiti dalla ricorrente.

Ancora, la compagnia **Opus Ballet** ha ottenuto il medesimo punteggio della ricorrente 0,5, limitandosi ad affermare che “nel 2017 è stata selezionata e ha partecipato alla N.I.D. (New Italian Dance) Platform, la prestigiosa piattaforma internazionale della danza italiana (Gorizia, ottobre 2017)”.

La compagnia non ha vinto nessun premio né ottenuto alcun riconoscimento, ma ha semplicemente partecipato alla piattaforma.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente – che come osservato ha dichiarato il conseguimento di numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti – non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l’operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 1 punto.

C) ancora più eclatanti sono i vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento nei quali è incorsa la Commissione con riferimento al criterio di valutazione “STRATEGIA DI COMUNICAZIONE (SITO INTERNET, CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, NUOVI MEDIA E SOCIAL NETWORK, DIRETTE STREAMING DEGLI SPETTACOLI, ECC.)”.

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Come evidenziato nel ricorso introduttivo, nella propria domanda di partecipazione la ricorrente ha evidenziato che ha il proprio Ufficio Stampa di riferimento che si occupa della diffusione delle informazioni.

In merito al materiale cartaceo, la ricorrente ha dichiarato che “un opuscolo verrà stampato con il programma svolto, strutturato, specialmente per gli spettacoli rivolti ai più giovani, perché possa essere conservato come un oggetto capace di far riaffiorare emozioni provate. L’opuscolo inoltre verrà inviato a tutte le scuole della regione e dei luoghi fuori regione prescelti, alle istituzioni benefiche, alle associazioni di volontariato, oltre che alle istituzioni pubbliche preposte alla cultura ed all’assistenza dei bambini meno abbienti o affetti da deficit fisici e/o psichici”.

La ricorrente ha inoltre dichiarato che “Il nostro ente si avvale inoltre per la promulgazione della nostra attività tramite internet di un sito online particolarmente seguito e dettagliato. Inoltre si avvale dei canali social per una più capillare informazione”.

E in effetti, come documentato in atti, la ricorrente è molto attiva sui social network, riuscendo così a raggiungere in maniera capillare ed eterogenea tutte le fasce di pubblico interessate. Inoltre la ricorrente in più occasioni ha trasmesso le proprie produzioni in streaming attraverso il sito “Mondoweb” con una media di 85.000 contatti per ogni spettacolo. È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

Esaminando invece il progetto presentato dalla compagnia Sanpaje, che ha conseguito 2 punti (cioè il massimo), essa ha dichiarato che si sarebbe dotata di un ufficio stampa e che è molto attiva sui social network, come testimoniato dalla presenza di 5237 follower su Facebook.

Ebbene, la ricorrente è già da tempo dotata di un ufficio stampa, ed è molto più attiva e visibile sui social network (come documentato in atti, la ricorrente vanta 7465 sulla pagina Facebook).

Ma soprattutto, la ricorrente trasmette le proprie produzioni in streaming attraverso il sito “Mondoweb” con una media di 85.000 contatti per ogni spettacolo, mentre la compagnia Sanpaje non ha fatto alcun riferimento alle dirette streaming, sebbene esse costituiscano una delle voci di riferimento del parametro di valutazione (“strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)”.

Profili di contraddittorietà che emergono anche dall’esame del progetto presentato dalla compagnia Arabesque - ARB dance Company di Capua, che ha conseguito 1.5 punti (su un massimo di 2) affermando di utilizzare i social media (ha appena 1152 follower a fronte dei circa 7500 della ricorrente) e senza alcun riferimento alle dirette streaming.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e

soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 2 punti.

D) Parimenti evidenti sono i profili di contraddittorietà e disparità di trattamento con riferimento alla valutazione del criterio “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”, per il quale per il quale la Commissione ha attribuito alla ricorrente il **punteggio di 0,5 punti su 2**.

Come evidenziato nel progetto della ricorrente, la Fondazione Lyceum Mara Fusco- Balletto di Napoli fa parte del Sistema MED. Il Sistema MeD-Musica e Danza Campania è un'associazione aderente all'Unione Regionale Agis Campania, rappresentativa di molti e molto qualificati organismi professionali attivi sul territorio regionale nei settori della musica e della danza, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione della musica e della danza, sostenendo la produzione, la promozione, la distribuzione, la comunicazione di concerti e spettacoli di danza e balletto.

La ricorrente è inoltre affiliata Federdanza e Agis.

A ciò va peraltro aggiunto che il legale rappresentante Ing. Marcello Di Vincenzo ha assunto per diversi anni incarichi di vertice nella direzione nazionale della Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP), che a sua volta fa capo alla Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

Al riguardo è emblematica la valutazione svolta dalla Commissione con riferimento al progetto della compagnia **Roma City Ballet**, la quale non ha menzionato alcuna rete ed ha ottenuto il punteggio di 1 su 2, a fronte di 0,5 punti attribuiti alla ricorrente.

O ancora la compagnia **MPTREPROJECT**, che ha ottenuto il punteggio di 1 limitandosi ad affermare che “In qualità di coreografo per Secret d'Or commissionato dalla Fondazione dell'Accademia Nazionale di Danza per il RUSKAJA'S DAY, Teatro di Villa Torlonia Roma”.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 2 punti, o quantomeno 1 punto.

E) *La conferma della illegittimità dell'operato della Commissione è emerso anche con riferimento al Sul sub-criterio n. 6 “**Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030**”, rispetto al quale la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un **punteggio pari a 1, su un massimo di 2.***

*La ricorrente ha evidenziato nella domanda che **da 47 anni** l'attività, inizialmente autofinanziata, ha ottenuto dal 1979 al 2007 ininterrottamente un contributo dal **Ministero del Turismo e Spettacolo**, oggi **MIC**, sia per l'attività nazionale che per quella estera; inoltre dal 2008 ad oggi ha usufruito ininterrottamente di un contributo da parte della **Regione Campania** nell'ambito della legge 6/2007. In relazione all'Agenda 2030, la ricorrente ha evidenziato che “In un momento in cui la vita di tutti gli esseri umani è legata alla soluzione e all' uscita definitiva da questo flagello che è il Coronavirus, il tema che ci piace affrontare è proprio quello legato alla salute ed in particolare alla relazione esistente tra danza e salute. Portare con i nostri spettacoli ed i nostri laboratori l'arte nella vita dei bambini e dei giovani attraverso attività come la danza offre, oltre allo studio del corpo ed alle sue molteplici ed infinite possibilità, anche una dimensione aggiuntiva che è quella di migliorare la salute fisica e mentale. “Impegnarsi in attività artistiche può essere beneficio sia per la salute mentale che fisica”. Questa è la conclusione cui è arrivato un nuovo rapporto dell'Ufficio regionale OMS per l'Europa, che analizza la revisione più completa delle prove e delle relazioni su arte e salute ad oggi (su circa 900 pubblicazioni globali) (Articolo su POPULAR SCIENCE). Volendo scendere nel particolare legato alla danza, esistono volumi e libri che parlano di questo argomento e si dedicano alla salute del corpo attraverso le arti, tant'è che oggi esistono volontari che prestano il loro lavoro ai malati terminali negli ospedali recando, con l'arte della danza, della musica, del canto, momenti di serenità a chi soffre. Purtroppo questo argomento viene sempre messo in secondo piano, soprattutto per la danza, laddove sarebbe opportuno affrontarlo, educando i genitori e le istituzioni, perché l'educazione della danza coinvolge la psiche e la coscienza del bambino facendogli conquistare consapevolezza, determinazione, disciplina, oltre al godimento ed al piacere legato alla gioia del danzare. In questo senso ci ritroviamo in linea con il punto 3 dell'agenda ONU 2030: Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età”.*

*Dall'esame del progetto della compagnia **DaNzA APS** emerge che essa ha ottenuto il punteggio massimo 2/2, affermando che “La compagnia è composta da uno staff di donne altamente qualificato che vede affidate alle figure di Carlotta Mandrioli – General Menager*

<https://www.linkedin.com/in/carlotta-mandrioli-3aa4892/> e Camilla Vuolato - Marketing Manager <https://www.linkedin.com/in/camilla-vuolato-860438140/> le strategie di gestione. (Agenda 2030 Goal 5 – 5.1, 5.5, 5.a, 5.b, 5.c) L'affidabilità gestionale trova la sua forza nella capacità di fare sistema, investendo sulla capacità di pianificazione e la gestione partecipata e integrata delle risorse (Goal 8, 8.3) La Compagnia ha all'attivo convenzioni con enti pubblici e privati: Comune di Bologna Fondazione del Monte Università di Bologna – DAMS Auser Bologna Comune di San Lazzaro di Savena (BO) associazioni e quartiere San Donato - San Vitale e Quartiere Savena (BO) Alma PRO Si aggiunge un'attività di vendita spettacoli che solo per il 2022 ha portato un indotto di oltre 15.000 euro”.

Quanto affermato dalla compagnia **DaNzA APS** è completamente asvincolato dal parametro di valutazione, avendo essa omesso il benché minimo riferimento alla continuità pluriennale e all'aspetto temporale.

Quanto al progetto presentato dalla compagnia **MPTREPROJECT**, che pure ha ottenuto il massimo punteggio (2/2), essa si è limitata ad affermare che “Dal 2017 a oggi, grazie alla solida gestione dell'MP3 Project - Danza&Eventi, sono stati prodotti 7 spettacoli che hanno visto in scena il lavoro sinergico di alcuni studenti del corso sopra citato – oggi membri della Compagnia –, danzatori professionisti e coreografi di fama internazionale. Tutte le maestranze implicate nelle produzioni – light designer, assistenti alla coreografia, dramaturg, video maker, costumisti, fotografi, esperti di comunicazione – formano un team compatto e rodato, che prosegue la propria collaborazione all'interno sia del corso di formazione che della neocostituita Compagnia”.

Anche in questo caso quanto dichiarato dalla **MPTREPROJECT** è svincolato dal criterio di valutazione, e in ogni caso si fa riferimento a una “continuità pluriennale” di appena 4 anni, a fronte dei quasi 50 della ricorrente.

È evidente pertanto che alla luce del punteggio assegnato per tale criterio di valutazione alle altre candidate sopra citate, **la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente non solo conferma il travisamento e la illogicità già censurati con il ricorso introduttivo, ma rende evidente anche e soprattutto i gravissimi vizi di contraddittorietà e disparità di trattamento che hanno inficiato l'operato della Commissione.**

Di qui la conferma che, se avesse correttamente operato, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente 2 punti anziché 1.

Alla luce di tutto quanto osservato è evidente la conferma che l'operato della Commissione di Valutazione sia macchiato non solo da numerosi vizi di travisamento, illogicità e difetto di

istruttoria, ma anche di contraddittorietà e disparità di trattamento, che hanno inciso in modo determinante sulla attribuzione dei punteggi alla ricorrente.

Questa difesa è ben consapevole che con riferimento alle procedure di assegnazione del contributo de quo si è già pronunciata in passato la Giustizia Amministrativa, ritenendo che la attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientri nella sfera di discrezionalità tecnica della P.A., respingendo i ricorsi presentati dai soggetti esclusi dalla procedura anche in presenza di censure volte a dimostrare profili di disparità di trattamento con riferimento al confronto con la attribuzione dei punteggi ai soggetti invece ammessi a finanziamento.

A differenza delle ipotesi precedentemente vagliate dal Giudice Amministrativo, però, nel caso di specie i profili di contraddittorietà e disparità di trattamento evidenziati ai punti che precedono hanno ad oggetto elementi oggettivi, numerici, che consentono una oggettivizzazione del giudizio discrezionale reso dalla P.A.

E invero, in disparte la illegittimità dell'operato della Commissione anche con riferimento ai criteri di valutazione per così dire "soggettivi" (quali la qualità della direzione artistica e del progetto, la qualità del personale artistico, la Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale, ecc. con riferimento ai quali si rinvia al ricorso introduttivo e alla documentazione versata in atti), i profili di illegittimità evidenziati ai punti che precedono riguardano criteri di valutazione connotati da evidente oggettività, il che rende in qualche modo "misurabile" la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione e ne consente più agevolmente il vaglio di legittimità da parte del G.A..

Vaglio che non può non concludersi con la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, alla luce di quanto evidenziato ai punti che precedono.

Ne consegue la conferma che se avesse correttamente operato la Commissione avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente il punteggio massimo, pari a 35 punti, o quantomeno un punteggio pari a 27, alla luce di quanto osservato ai capi 2.B), 2.C), 2.D), 2.E) e 2.H) del ricorso introduttivo e A), B), C), D), ed E), del terzo motivo del presente atto.

Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di superare senz'altro la soglia minima di 10 punti stabilita dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per l'ammissione.

Si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito ordinare alla P.A. intimata il deposito in giudizio di tutti gli atti del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus è nei motivi di gravame.

La perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati arreca inoltre alla ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto il mancato conseguimento del contributo richiesto di fatto impedisce la prosecuzione della attività della ricorrente.

Anche a seguito delle conseguenze economiche determinate dalla epidemia da Covid-19 che ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo, le condizioni economiche della ricorrente sono compromesse, e vi è il rischio concreto che dopo oltre 50 anni di attività la Fondazione sarà costretta a chiudere.

Ciò oltre ad avvantaggiare i concorrenti della Fondazione, determinerebbe un grave pregiudizio anche per tutto il personale impiegato presso la ricorrente, attualmente pari a 16 unità, per il quale la attività della Fondazione costituisce l'unico reddito.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliere il ricorso introduttivo e il presente atto di ulteriori motivi di ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Vinti spese, diritti e onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Ai fini degli obblighi di legge si dichiara che il presente atto non è soggetto al versamento di contributo unificato in quanto non comporta la impugnazione di nuovi atti.

7. Indicazione del numero e del contenuto della Ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma n. 6637/2022 del 26.10.2022.

Ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, sezione II Quater, n. 6637/2022 del 26.10.2022, resa nel giudizio R.G. n. 9493/2022, con la quale è stato disposto che “*Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;*

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo per i settori dell'ambito Danza ex artt.

25 comma 1 e ss. d.m. 27 luglio 2017, n. 332 (cfr. ord. n. 6020 del 28.9.2022), autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 4.11.2022, con ulteriore termine sino al 14.11.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 17.1.2023;”.

Napoli (NA) 31 ottobre 2022

Con osservanza

Avv. Andrea Orefice

Avv. Angelo Caputo